



Regione Toscana

ALLEGATO B

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZA DEI BENEFICIARI

(AI SENSI DELLA SEZIONE IX DEL DM 0053263/2023 E DELLA SEZIONE X DEL DM 0413219/2023)

COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE RECUPERO E RESILIENZA (PNRR) (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE M2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" – COMPONENTE C1 "AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE" – INVESTIMENTO 2.3 "INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE" SOTTOMISURE:

- **"AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTONO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE";**
- **"AMMODERNAMENTO DEI FRANOI OLEARI"**

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto e campo di applicazione	3
3. Definizioni specifiche per la presente Sezione.....	3
3.1 Inadempienze dei criteri di ammissibilità.....	3
3.2 Inadempienze degli impegni e degli altri obblighi	4
3.3 Metodologia per il calcolo delle riduzioni e esclusioni per ogni impegno/obbligo	5

1. Premessa

Il presente documento è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto nella Sezione X dell'Allegato I del DM 0413219 del 08/08/2023 relativa al bando "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" (di seguito "bando meccanizzazione") e nella Sezione IX dell'Allegato I del DM 0053263 del 02/02/2023 relativa al bando "Ammodernamento frantoi oleari" (di seguito "bando frantoi").

2. Oggetto e campo di applicazione

In coerenza con i principi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni per gli interventi non connessi a superfici ed animali del FEASR, fatta salva l'applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili in caso di mancato rispetto degli impegni ed altri obblighi previsti per l'investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" previsto nell'ambito della missione M2C1 del PNRR" e di quelli pertinenti stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatorie, per ogni infrazione relativa ad un impegno si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per l'investimento a cui si riferiscono gli impegni violati. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente documento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dalle Regioni e Province autonome competenti presso i beneficiari della sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" e della sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" nell'ambito dell'Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare". Concorrono all'eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente documento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

In ogni caso il mancato raggiungimento di milestone e target associati alla misura, così come la mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero la violazione del principio DNSH e delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali, può determinare la revoca del sostegno finanziario.

3. Definizioni specifiche per la presente Sezione

Ai fini del presente documento si adottano le definizioni del bando quadro nazionale e le seguenti definizioni:

- gravità dell'inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;
- entità dell'inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;
- durata dell'inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- ripetizione di un'inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe nel corso del periodo di realizzazione dell'investimento (dalla data di ammissione al finanziamento fino al termine del periodo vincolativo).

3.1 Inadempienze dei criteri di ammissibilità

Secondo quanto previsto nei decreti ministeriali richiamati in premessa, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

In particolare questa sezione si applica alle condizioni di ammissibilità siano esse riferite al soggetto **richiedente/beneficiario che al/agli investimento/i oggetto di contributo tenuto conto dei modi e dei termini indicati nei documenti di attuazione.**

3.2 Inadempienze degli impegni e degli altri obblighi

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal bando e dalle disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa agli impegni descritti nel presente documento.

Sospensione del sostegno - In luogo della riduzione del sostegno, la Regione e Provincia autonoma può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa. Decorso il termine di tre mesi, si procede alla revoca.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica indicati al successivo paragrafo "Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni" prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione alla Regione o Provincia autonoma di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi, tenendo in considerazione le tempistiche dettate dal PNRR.

La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione alla Regione o Provincia autonoma, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, la Regione o Provincia autonoma applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese - I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

La Regione o Provincia autonoma esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente alla Regione o Provincia autonoma di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se la Regione o Provincia autonoma accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.

Ordine delle riduzioni - Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi, sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese.

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Dolo o negligenza - In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

Applicazione di interessi - Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario.

Forza maggiore e circostanze eccezionali - Nell'applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.3 Metodologia per il calcolo delle riduzioni e esclusioni per ogni impegno/obbligo

La metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un duplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5), secondo le seguenti matrici che tengono conto che l'impegno/obbligo sia collegato all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento oppure derivi dalla liquidazione del contributo (periodo ex post).

A. Impegni collegati all'attuazione del progetto (dal contratto fino al pagamento a saldo)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è chiesto al beneficiario di adempiere entro un dato termine fissato nel bando o in altri documenti attuativi.

A.1. SOTTOMISURA " AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTONO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE "

Livello di infrazione	Gravità (spesa)	Entità	Durata
Basso (1)	≤ € 35.000	-	5 < gg ≤ 15
Medio (3)	> € 35.000 e ≤ € 60.000	Fase di realizzazione progetto	15 < gg ≤ 25
Alto (5)	> € 60.000	Fase di saldo	gg > 25

A.2. SOTTOMISURA " AMMODERNAMENTO FRANTOI OLEARI "

Livello di infrazione	Gravità (spesa)	Entità	Durata
Basso (1)	≤ € 750.000	-	5 < gg ≤ 15
Medio (3)	> € 750.000 e ≤ € 900.000	Fase di realizzazione progetto	15 < gg ≤ 25
Alto (5)	> € 900.000	Fase di saldo	gg > 25

B. Impegni derivanti dal pagamento del contributo (periodo ex post)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è chiesto al beneficiario di adempiere nel periodo di impegno ex post.

B.1. SOTTOMISURA " AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTONO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE"

Livello di infrazione	Gravità (spesa)	Entità	Durata
Basso (1)	≤ € 35.000	4 e 5 anno ex post	1 < gg ≤ 120
Medio (3)	> € 35.000 e ≤ € 60.000	2 e 3 anno ex post	120 < gg ≤ 240
Alto (5)	> € 60.000	Primo anno ex post	240 < gg ≤ 360
Se la DURATA è maggiore (>) di 360 giorni è prevista l'esclusione e la revoca dell'aiuto.			

B.2. SOTTOMISURA " AMMODERNAMENTO FRANTOI OLEARI"

Livello di infrazione	Gravità (spesa)	Entità	Durata
Basso (1)	≤ € 750.000	4 e 5 anno ex post	1 < gg ≤ 120
Medio (3)	> € 750.000 e ≤ € 900.000	2 e 3 anno ex post	120 < gg ≤ 240
Alto (5)	> € 900.000	Primo anno ex post	240 < gg ≤ 360
Se la DURATA è maggiore (>) di 360 giorni è prevista l'esclusione e la revoca dell'aiuto.			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, la Regione o Provincia autonoma procede, per ciascun impegno/obbligo violato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno/obbligo violato la Regione o Provincia autonoma effettua, separatamente per ciascuna violazione, il calcolo del valore medio tra gravità entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	6%
$x \geq 4,00$	9%

Tali percentuali sono raddoppiate in caso di ripetizione della violazione.

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione.

Le riduzioni calcolate in tale ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso.